

# **POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

La presente polizza è stipulata tra

*A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia  
Residenziale della Provincia di Verona  
Piazza Pozza, 1/C,D,E  
37100 VERONA*

*CIG Z4C2C30E31*

E

<b>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</b>
<b>Agenzia di Vigonza</b>
<b>Via Pisa, 22 – 35010 Vigonza (PD)</b>

Dalle ore 24,00 del 31/03/2020

Alle ore 24,00 del 31/03/2022

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

### Art. 1 - Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
<b>Danno Parziale:</b>	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
<b>Danno Totale:</b>	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <input type="checkbox"/> Furto o Rapina, Estorsione, non sia più stato ritrovato ovvero <input type="checkbox"/> ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
<b>Accessorio:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
<b>Optional:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Veicolo:</b>	Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, del Commissario Prefettizio, del

	Segretario/Direttore Generale, di collaboratori, volontari, consulenti e dei dipendenti dell'Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi, comunque non iscritti al P.R.A. a nome del Contraente ed in uso esclusivo del Contraente o dallo stesso utilizzati in locazione o comodato.
--	--

## **Art. 2 – Veicoli assicurati**

A – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, dell'eventuale Commissario Prefettizio, del Segretario/Direttore Generale (anche se di familiari e/o di terzi)

B – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, collaboratori, volontari, consulenti o di persone autorizzate (anche se di familiari e/o di terzi) altresì di dipendenti del Contraente, in comando presso altra Pubblica Amministrazione, quando al di fuori delle mansioni svolte per quest'ultima, esplichino incarichi per conto del Contraente;

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio e/o mandato, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Si intendono assicurati gli optionals e gli accessori stabilmente installati nei veicoli.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

### **Art. 3 - Durata del contratto**

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo

rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

#### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

#### **Art. 5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto

di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art 6 – Recesso per sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

#### **Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
- c) sinistri senza seguito;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

L'obbligo di cui al presente articolo permane anche dopo la scadenza del contratto.

#### **Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 15 – Clausola Broker**

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Brescia - Via Cefalonia, n.55 -Tel. 030/2208724 Fax: 030/2208736, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla

propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

#### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 17 – Estensioni territoriali**

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la “carta verde”.

#### **Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.



### SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

#### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina o estorsione del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono compresi i danni al veicolo derivanti da circolazione dello stesso successivamente al furto, alla rapina o all'estorsione;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, azione del vento, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine, terremoti, caduta di neve o di ghiaccio, bora;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

#### **Art. 2 – Prestazioni aggiuntive**

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

##### a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

##### b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

##### c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di

indennizzo per il mancato uso del veicolo.

d) Bagagli

Nel caso d'incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita parziale/totale del veicolo assicurato, l'Assicuratore rimborsa, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per evento, danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo dei veicoli assicurati di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

## SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

### **Art. 1 – Eventi esclusi**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

## SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 15 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

### **Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno**

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

### **Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno**

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 12 mesi.

### **Art. 5 – Mandato dei periti**

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In

caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

#### **Art. 6 – Identificazione dei veicoli**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità dell'Assicurato autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

#### **Art. 7– Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 8 – Riparazioni**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

#### **Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo**

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

#### **Art. 10 – Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

## SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio

A – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, dell'eventuale Commissario Prefettizio, del Segretario/Direttore Generale (anche se di familiari e/o di terzi)

B – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti, collaboratori, volontari, consulenti o di persone autorizzate (anche se di familiari e/o di terzi) altresì di dipendenti del Contraente, in comando presso altra Pubblica Amministrazione, quando al di fuori delle mansioni svolte per quest'ultima, esplichino incarichi per conto del Contraente;

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	30.000,00
Premio lordo €/Km	€	0,40
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	2.700
Premio minimo lordo annuo acquisito	€	1.080,00
Premio lordo chilometrico sull'eccedenza dei chilometri previsti	€	0,40

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	952,22
<b>Imposte</b>	€	127,78
<b>TOTALE</b>	€	1.080,00

### Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di indennizzo Euro</b>	<b>Scoperto e/o franchigia % / Euro</b>
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g)	Somma assicurata	Scoperto 10% minimo € 150,00
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	700,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	400,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	250,00	=====
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	=====
Bagagli	2.500,00	

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

### Art. 3 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**AGENZIA DI: VIGONZA 826**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: **VITTORIA - A.R.D. Chilometrica n° 826.018.0000062726**DECORRENZA CONTRATTO: **31/03/2020** SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del **31/03/2021**  
TERMINE CONTRATTO: **31/03/2021**CONTRAENTE : **ATER DI VERONA**  
DOMICILIO : **PIAZZA POZZA 1 C/D/E**  
COMUNE : **VERONA** C.A.P.: **37123** PROVINCIA: **VR**  
CODICE FISCALE : **00223640236** PARTITA IVA: **00223640236**

La polizza verrà sottoscritta dal soggetto debitamente autorizzato di seguito indicato : \_\_\_\_\_

KM PRESUNTI: **2700**


TOT. PREMI NETTI ANNUI : € <b>952,22</b>	FRAZIONAMENTO : <b>annuale</b>	
PREMIO RATE SUCC.: € <b>952,22</b>	IMPOSTE RATE SUCC.: € <b>127,78</b>	PREMIO LORDO RATE SUCC.: € <b>1.080,00</b>
PREMIO 1° RATA : € <b>952,22</b>	IMPOSTE : € <b>127,78</b>	
_____		
PREMIO DI 1° RATA (lordo) : € <b>1.080,00</b>		PREMIO ALLA FIRMA (lordo) : € <b>1.080,00</b>

CONTRATTO IN TACITO RINNOVO : **SI**  
FORMA TARIFFA : **TARIFFA FISSA** TARIFFA : **Clients ante 7/2008 ed. 01/05/2011****GARANZIE :**

Auto - Garanzie Complementari RCA

Imposte : € **10,13** Premio netto annuo : € **81,00**Auto - Furto  
Massimale: € **30.000,00**  
Scoperto % : **10**Franchigia : € **150,00**  
Imposte : € **18,23** Premio netto annuo : € **135,00**Auto - Incendio  
Massimale: € **30.000,00**Franchigia : € **150,00**  
Imposte : € **18,23** Premio netto annuo : € **135,00**Auto - Maxicasco  
Massimale: € **30.000,00**  
Scoperto % : **10**Franchigia : € **150,00**  
Imposte : € **36,56** Premio netto annuo : € **270,74**Auto - Atti Vandalici  
Massimale: € **30.000,00**Franchigia : € **150,00**  
Imposte : € **11,81** Premio netto annuo : € **87,48**Auto - Fenomeni Naturali  
Massimale: € **30.000,00**Franchigia : € **150,00**  
Imposte : € **10,94** Premio netto annuo : € **81,00**

Auto - Nuova Pacchetto Elite

Imposte : € **10,94** Premio netto annuo : € **81,00**

Auto - Garanzia Cristalli Elite

Imposte : € 10,94

Premio netto annuo : € 81,00

## CONDIZIONI PARTICOLARI

SI PRENDE ATTO FRA LE PARTI CHE SONO VALIDE UNICAMENTE LE CONDIZIONI RIPORTATE NELL'ALLEGATO CAPITOLATO SPECIALE.  
DURATA STABILITA FINO AL 31/03/2022.

## FERMO IL RESTO

A parziale deroga delle condizioni Vittoria Linea Strada che amministrano il presente contratto, le parti concordano quanto segue.

## Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti occorsi ai veicoli di seguito descritti, verificatisi in occasione di missioni di servizio fino a concorrenza del massimale per garanzia indicato in polizza qualunque sia il valore del veicolo assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

Le garanzie indicate in polizza sono prestate sulle autovetture ad uso privato utilizzate dai dipendenti e dagli amministratori della ditta contraente, purché non di proprietà di quest'ultima, che si trovino in missione autorizzata.

Per "missione autorizzata" si intende l'uso del proprio veicolo o di altro dato in uso, per adempimenti di servizio fuori dall'ordinaria sede lavorativa.

## Pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente versa all'agenzia a cui è assegnato il contratto il premio ottenuto moltiplicando il numero di chilometri preventivato per il premio base per chilometro.

Il premio versato all'atto della sottoscrizione del contratto e, in caso di frazionamento del premio quello versato alle rate successive, si considera minimo acquisito.

## Scoperti e minimi

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con gli scoperti ed i minimi per garanzia indicati in polizza.

Scoperto e minimo restano a carico dell'assicurato senza che lo stesso possa farli assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento.

## Regolazione del premio

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo la contraente è tenuta a comunicare a Vittoria Assicurazioni l'ammontare effettivo dei chilometri percorsi.

Su tale base si procederà alla regolazione del premio (fermo restando il premio minimo acquisito) da incassare tramite apposita appendice entro 30 giorni dalla data di emissione del documento e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

Nel caso in cui il premio, ottenuto moltiplicando il premio base per chilometro indicato in polizza, per il totale dei chilometri percorsi durante l'annualità assicurativa, risulti superiore a quello minimo acquisito, la Società comunica al Contraente l'ammontare della differenza di premio dovuta.

Se la Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra o il pagamento della regolazione o del nuovo premio anticipato, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto tali obblighi.

Si precisa che per totale dei chilometri percorsi si intende la somma annua dei chilometri effettivamente percorsi da ogni singolo veicolo per il quale la garanzia è stata prestata e determinabili sulla base dei registri tenuti dal Contraente.

In tali registri il Contraente deve annotare il numero dei chilometri percorsi nell'annualità assicurativa, i veicoli e i dipendenti assicurati.

A tal fine devono essere registrati i seguenti elementi:

- generalità del dipendente autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio;
- estremi di identificazione certi, per il veicolo;
- data e luogo della trasferta con l'indicazione dei chilometri percorsi;
- orario di inizio della trasferta ed orario di termine della trasferta.

## Decorrenza della copertura assicurativa

Le singole coperture assicurative, relative al dipendente in missione, hanno effetto e termine dalla data e ora indicate per la missione nei registri del Contraente di cui sopra.

Il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società assicuratrice tale documentazione a semplice richiesta ed in qualsiasi momento.

## Denuncia sinistri

Ad ogni denuncia di sinistro il contraente dovrà inviare entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, documentazione probatoria circa l'effettivo utilizzo per servizio del veicolo al momento del sinistro.

## Recesso per sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto all'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso di 30 giorni.


In tale caso Vittoria Assicurazioni entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborserà la parte di premio netto non fruito.

In ottemperanza all'art. 2 del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) è disponibile la nuova **Area Riservata** dedicata ai Clienti Vittoria.

Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il Codice Fiscale/Partita IVA o il numero di una qualsiasi polizza Vittoria attiva, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

CONTRAENTE





Il Contraente è consapevole che ciascuna garanzia contemplata nella presente polizza è operante a condizione che sia stato indicato e pagato il premio corrispondente.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"

PB\_XA\_A-Z-EDZ-1219 Linea Strada

PB\_XA\_RCA-EDZ-1219 Sezione R.C.A.

PB\_XA\_DAN-EDZ-1219 Sezione Danni

e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i limiti indicati nell'informativa stessa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente.

VITTORIA ASSICURAZIONI



CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

Il contraente di polizza dichiara di aver ricevuto in modo esaustivo e corretto, dall'intermediario assicurativo indicato sull'allegato 7B, prima della stipulazione della presente polizza, le informazioni previste dall'art. 34 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

Il Contraente dichiara di avere ricevuto e preso atto di tutti i documenti contenuti nel Fascicolo informativo, così come previsto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

VITTORIA ASSICURAZIONI



CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

Dichiara inoltre di aver preso visione e di approvare specificatamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli contrattuali:

Sezione Responsabilità Civile: Variazione della residenza del proprietario del veicolo assicurato; Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali; Rinnovo del contratto; Competenza territoriale.

Sezione Danni: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; Esclusioni; Alienazione del veicolo; Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate; Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali; Proroga del contratto; Competenza territoriale; Liquidazione dei danni - nomina dei periti; Controversie e nomina del collegio medico; Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato; Recesso del contratto per variazioni di legge.

VITTORIA ASSICURAZIONI



CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

#### Avvertenza

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nota (ai sensi dell'art. 32 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010).

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all'Impresa o all'intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato in data

L'ESATTORE PER QUIETANZA

\_\_\_\_\_



**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI  
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

---

**Dichiaro di ricevere il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 1 del Regolamento IVASS 40/2018.**

---

Firma del Contraente